

## *Appalto dei servizi di assistenza domiciliare e di gestione del centro Alzheimer*

### **Quesito n. 2**

“Una Cooperativa che non ha mai svolto servizi di gestione di un Centro Alzheimer può partecipare alla gara solo facendo ricorso ad ATI o avvalimento per i requisiti di capacità economica e tecnica, oppure può ritenersi sufficiente il fatturato specifico maturato con il servizio di assistenza domiciliare ed il personale addetto solo a tale ultimo servizio?”

In via preliminare va chiarito che il rilascio di chiarimenti concernenti gli atti di gara non può assolutamente comportare un'anticipazione dell'attività decisoria della Commissione giudicatrice, organo distinto ed autonomo che verrà ad esistenza solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Sono, infatti, riservati alla Commissione, oltre che le valutazioni tecnico-discrezionali, anche l'esercizio di prerogative decisorie, dalle quali il Dirigente e/o responsabile del procedimento deve astenersi per non vulnerare la competenza dell'organo collegiale. Ciò premesso, si ritiene, comunque, di dover fornire un'interpretazione assolutamente aderente al dato letterale contenuto nel bando e disciplinare di gara. Sia il fatturato specifico sia il personale addetto dovranno intendersi riferiti anche al servizio di gestione di Centri diurni Alzheimer, tenendo presente che nella composizione complessiva non è richiesta alcuna particolare distribuzione.

Si deduce che una Cooperativa che non abbia mai svolto un servizio di gestione di Centro Diurno Alzheimer per poter prendere parte alla gara dovrà necessariamente associarsi o avvalersi.

### **Quesito n. 3**

“Le attività di distribuzione pasti a domicilio, di trasporto degli stessi e di ritiro e lavaggio biancheria sono tipiche delle cd. “cooperative sociali di inserimento lavorativo”, iscritte nella Sez. B dell'Albo Regionale. Secondo la vigente normativa regionale, infatti, una società cooperativa sociale che presenti nel proprio statuto un oggetto sociale che comprenda tali attività non può assolutamente essere iscritta nella Sez. A del summenzionato Albo. Di conseguenza, pur ammettendo la

partecipazione alla gara delle cooperative iscritte nella Sez. A, in concreto le stesse sarebbero impossibilitate dallo svolgere le prestazioni oggetto di gara in quanto non previste nel proprio oggetto sociale”.

I servizi oggetto d'appalto nel loro complesso sono da ricomprendersi senza dubbio fra i servizi resi alla persona. Per questo è richiesta l'iscrizione della Cooperativa alla Sez. A. La circostanza che alcune, peraltro marginali, prestazioni in cui il servizio si concreta possano ricondursi a quelle tipiche delle cooperative iscritte alla Sez. B, non vale a snaturare la connotazione prevalente del servizio. A ritenere diversamente avrebbe dovuto paradossalmente riservarsi la partecipazione alla gara alle sole cooperative di tipo B.